



Proposta di legge recante:

“ Integrazione all’articolo 11 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”.

Il Consigliere regionale

F.to On. Pasqualina Straface

Proposta di legge recante:

“Integrazione all’articolo 11 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”

RELAZIONE DESCRITTIVA

L’articolo 1 della presente proposta di legge, volta ad integrare l’articolo 11 della legge regionale vigente in materia di accreditamento (l.r. 24/2008), detta disposizioni in materia di determinazione della tariffa per le autorizzazioni all'esercizio e gli accreditamenti del sistema sanitario regionale. In particolare si stabilisce che le tariffe siano definite con decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria.

La norma non comporta oneri a carico del bilancio regionale, poiché trova copertura nell'ambito della gestione della tariffa.

Contestualmente, all’articolo 2, si prevede l’abrogazione dell’art. 12 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Modifiche leggi regionali e disposizioni normative), contenente analoga disposizione che, senza intervenire sulla l.r. 24/2008, demandava al Dirigente Generale del dipartimento competente in materia di tutela della salute, l'adozione di un decreto ad hoc per la determinazione delle tariffe.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, poiché trova copertura nell'ambito della gestione della tariffa.

Titolo della legge: “Integrazione all’articolo 11 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	Integra l’articolo 11 della l.r. 24/2008 aggiungendovi un comma ad hoc che demanda al Commissario ad acta la definizione delle tariffe per le autorizzazioni all’esercizio e gli accreditamenti del sistema sanitario regionale. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica svolta dall’organismo tecnicamente accreditante (OTA) sono a carico dei soggetti pubblici e privati che richiedono l’accreditamento.			0
Art. 2	Abroga l’art. 12 della l.r. 8/2023 che prevedeva analogo disposizione senza			0

	modificare la legge regionale in materia di accreditamento.			
Art. 3	Prevede la clausola di invarianza finanziaria in ragione della natura ordinamentale della proposta, volta a modificare la l.r. 24/2008 e ad abrogare l'art. 12 della l.r. 8/2023.			0
Art. 4	Prevede l'entrata in vigore anticipata della approvanda legge rispetto all'ordinario termine di 15 giorni (vacatio legis) dalla pubblicazione sul BURC.			0

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Totale
//	//	//	//	//
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00

Proposta di legge recante

“Integrazione all’articolo 11 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private)”.

Art. 1

(Integrazioni all’articolo 11 della l.r. 24/2008)

1. Dopo il comma 13 dell’articolo 11 della legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 (Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) è aggiunto il seguente:

“14. Ai fini della concessione dell’accreditamento istituzionale, gli oneri derivanti dall’attività di verifica svolta dall’organismo tecnicamente accreditante (OTA) sono a carico dei soggetti pubblici e privati che richiedono l’accreditamento, secondo le tariffe definite con decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del Servizio sanitario della Regione Calabria.”.

Art. 2

(Abrogazione dell’articolo 12 della l.r. 8/2023)

1. È abrogato l’articolo 12 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Modifiche leggi regionali e disposizioni normative).

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.